

Edizione di martedì 22 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

Prova della notificazione telematica del ricorso per Cassazione
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Le nuove modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali
di **Debora Reverberi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la conversione delle dta
di **Alessandro Carlesimo**

IVA

L'irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile
di **Ennio Vial**

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario: la prova analitica è sempre a carico del contribuente
di **Angelo Ginex**

CASI OPERATIVI

Prova della notificazione telematica del ricorso per Cassazione di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI DI PROCEDURA CIVILE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La prova della notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazione deve essere fornita con modalità telematiche?

Come noto, l'articolo 16-*bis* D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'articolo 16 D.L. 119/2018, ha reso obbligatoria, a far data dal 1° luglio 2019, la notifica telematica degli atti processuali nei giudizi tributari di primo e secondo grado.

Nel caso del giudizio in Cassazione, invece, non è stato ancora avviato il processo civile telematico.

Di qui, pertanto, il dubbio circa la prova della notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazione, qualora venga contestata, ad esempio, l'inammissibilità dello stesso per essere stato proposto oltre il termine di impugnazione previsto dalla legge.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)



AGEVOLAZIONI

Le nuove modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina innovata del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali contenuta nel nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e nel DDL di Bilancio 2021 è caratterizzata da **tempistiche di fruizione accelerata e anticipata dell'agevolazione**.

Le nuove modalità di fruizione si applicheranno, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, **agli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.**

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

L'unica modalità ad oggi ammissibile di fruizione del credito d'imposta è **l'utilizzo diretto mediante compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

A tal proposito si segnala che, **fra le proposte emendative segnalate** alla Legge di Bilancio 2021, ricorre l'introduzione, in alternativa all'utilizzo in compensazione, del **meccanismo di cessione anche parziale del credito a soggetti terzi, inclusi il fornitore dei beni, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Accelerazione della fruizione

La disciplina innovata accorcia il periodo di compensazione del credito d'imposta, **indipendentemente dalla tipologia di beni oggetto di investimento**.

La normativa previgente all'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) prevedeva **la compensazione in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui oggetto di investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0**, ovvero software, sistemi e *system*

integration, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B annesso alla **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La nuova disciplina **accorcia il periodo di fruizione in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell'intero periodo di vigenza dell'agevolazione** dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Un'importante novità è l'introduzione della **facoltà di fruizione del credito d'imposta in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**, limitatamente ai seguenti investimenti:

- **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica dunque né agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, né agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

Anticipazione del momento di fruizione

La normativa previgente all'articolo 1, comma 191, L. 160/2019 prevedeva la decorrenza della compensazione a partire rispettivamente **dal 01.01 dell'anno successivo**:

- **al momento di entrata in funzione dei beni materiali ordinari;**
- **al momento di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.**

La disciplina innovata **anticipa il momento di fruizione, consentendo la compensazione immediata** della prima o unica quota:

- **dall'anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari;**
- **dall'anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0.**

In continuità con la disciplina dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex **L. 160/2019**, **in caso di disallineamento temporale** (anni solari diversi) **tra entrata in funzione del bene 4.0 e interconnessione**, è ammessa la **facoltà di fruizione anticipata dall'anno di entrata in funzione del credito d'imposta in misura ridotta**, spettante per i beni ordinari, **rinviano la fruizione del credito d'imposta in misura piena dall'anno di interconnessione.**

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020 **il numero di quote di compensazione del credito decorrenti dall'anno di avvenuta interconnessione del**

bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata, con l'effetto di produrre:

- ***n* quote annuali ridotte decorrenti dall'anno di entrata in funzione fino all'anno antecedente l'interconnessione;**
- **3 quote annuali di fruizione decorrenti dall'anno di interconnessione.**

Tipologia di bene	Tipologia di soggetto	Quote annuali	Momento di decorrenza della fruizione
Beni materiali e immateriali ordinari	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi < 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	1	Anno di entrata in funzione del bene
	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi ≥ 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	3	
	Imprese ed esercenti arti o professioni (investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)		
Beni materiali e immateriali 4.0	Imprese (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)	3	Anno di interconnessione del bene Oppure Anno di entrata in funzione del bene in misura ridotta

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la conversione delle dta

di **Alessandro Carlesimo**



Scade il **31 dicembre 2020** il termine entro il quale è concessa la facoltà di **cedere crediti in sofferenza** con il diritto di tramutare in **tax credit** le attività riferibili alle **perdite fiscali** ed alle **eccedenze di Ace inutilizzate**.

L'istituto, regolato all'[articolo 44-bis D.L. 34/2019](#) e di recente rivisitato ad opera dell'[articolo 72 D.L. 104/2020](#), risponde ad una duplice finalità: *in primis*, favorire la **monetizzazione di crediti inesigibili mediante la loro cessione a terze parti**; *in secundis*, consentire alle imprese prive di redditi imponibili di **trarre beneficio immediato dalle attività fiscali riconosciute ai seguenti componenti negativi di reddito**:

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile**;
- **rendimento nozionale degli incrementi Ace** non ancora dedotto né convertito in credito Irap.

Possono accedere al **regime** le **imprese esercitate in forma collettiva**, qualunque sia l'oggetto dell'attività svolta e **indipendentemente da parametri dimensionali**.

Rientrano dunque nell'**ambito soggettivo** di applicazione sia le **società di capitali** che le **società di persone** (con l'inclusione del **comma 1 quater** è stato fugato ogni dubbio in ordine alla possibilità di ammettere al regime anche le suddette persone giuridiche).

L'opportunità è invece preclusa alle società per le **quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 180/2015](#), ovvero lo stato di insolvenza** in conformità alla **Legge fallimentare** o al Codice della crisi e dell'insolvenza ([articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 14/2019](#)).

Come accennato, affinché possa aver luogo la conversione delle perdite fiscali e delle

eccedenze di Ace, è necessario che l'impresa **proceda, entro il 31 dicembre 2020, al trasferimento a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti.**

Al proposito, il debitore è ritenuto inadempiente quando il mancato soddisfacimento del debito *“si protrae per oltre **novanta giorni** dalla data in cui era dovuto”* ([articolo 44-bis, comma 5, D.L. 34/2019](#)).

Nel silenzio della legge, si considera ammessa **ogni forma di alienazione** in grado di procurare mezzi liquidi al cedente, senza alcun discrimine tra operazioni che trasferiscono le posizioni creditorie **“salvo buon fine”** e quelle che, di converso, implicano il sostanziale trasferimento di **tutti rischi** connessi alla titolarità del credito.

La cessione deve essere effettuata nei confronti di società **non legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 cod. civ. e non soggette a controllo comune.**

La conversione delle eccedenze **soggiace ad alcune limitazioni**: in particolare, **le componenti possono essere trasformate in credito d'imposta fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti** e, in ogni caso, **i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020** dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Nel caso in cui il credito ceduto sia stato, a sua volta, acquistato a titolo oneroso da terzi, occorrerà tener conto nella determinazione delle soglie del **valore di acquisto del credito.**

Inoltre, nell'ipotesi in cui uno stesso credito sia oggetto di plurime traslazioni, si prevede che **il vantaggio fiscale si produca una sola volta con riferimento ai diversi trasferimenti**: è così evitato il fenomeno di moltiplicazione del beneficio in relazione al medesimo credito. Sono tuttavia fatte salve le cessioni di crediti precedentemente acquistati da controparti che **non hanno beneficiato del regime di conversione.**

La scelta di conversione si pone in **rapporto di alternatività** rispetto alla fruizione del beneficio fiscale mediante deduzione dal reddito imponibile: **la conversione delle dta è irreversibile** e, quindi, **dal momento in cui si opta per tale soluzione, viene preclusa ogni possibilità di ripristino dell'attitudine dei componenti ad essere portati in deduzione in conformità al previgente status fiscale.**

In particolare, l'operazione di trasformazione segue il **criterio matematico** già adottato con riferimento ad altre fattispecie simili (cfr. [circolare 21/E/2015](#)), consistente nel **moltiplicare le eccedenze residue per l'aliquota d'imposta** applicabile in funzione del regime di tassazione adottato dalla società (o dai soci, in ipotesi di trasparenza fiscale).

La conversione ha luogo a prescindere dalla rilevazione in bilancio della fiscalità differita, il legislatore prevede infatti che sia **irrelevante l'avvenuta iscrizione o meno delle deferred tax**

assets. Al riguardo, si rammenta che **non tutte le società procedono allo stanziamento delle attività per imposte anticipate** in considerazione del fatto che i principi contabili permettono la rilevazione soltanto qualora sussista la **ragionevole certezza del loro futuro recupero**, data dalla proiezione di risultati fiscali non inferiori all'ammontare delle differenze negative da dedurre (cfr. Principio Oic 25).

A decorrere dalla **data di efficacia giuridica di cessione** dei crediti deteriorati, **il credito fiscale che ne deriva è suscettibile di vari utilizzi:**

- può essere utilizzato in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e senza sottostare ai limiti annui stabiliti all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (pari a 250.000 euro) e all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (pari a 1.000.000 di euro).
- può essere **ceduto a terze parti** ovvero ad altra società appartenente al medesimo gruppo;
- può essere **chiesto a rimborso**.

Qualunque sia l'utilizzo, il credito va indicato nella **dichiarazione dei redditi** e **non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'Irap**.

L'opzione per il regime, qualora non risulti già esercitata in conformità ad analoghe precedenti disposizioni, si perfeziona mediante **apposita comunicazione** da effettuare con le modalità previste dall'articolo [articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016](#) (Provvedimento Ade del 227/2016).

È altresì fatto obbligo, nei periodi seguenti, **di versare il canone annuo commisurato all' 1,5% della base di calcolo costituita dalla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e le imposte sul reddito versate** così come risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente ([circolare 32/E/2016](#)).

IVA

L'irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'applicazione dell'Iva anche ai **servizi infragruppo** è stata più volte oggetto di commento da parte dell'Agenzia.

La risalente [risoluzione n. 330470 del 20.03.1981](#) aveva, infatti, precisato che andavano **assoggettate ad Iva le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione**.

Sul punto, però, è intervenuta più recentemente la **Corte di Giustizia Europea** con sentenza del **23.03.2006** [causa C-210/04](#).

In relazione all'applicabilità dell'Iva ai **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione** la Corte ha stabilito, con esclusivo riferimento all'**imposta indiretta** che *“un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni”*.

La sentenza in questione aveva ad oggetto una causa proposta dalla **Corte di Cassazione italiana**, sorta nell'ambito di una controversia che vedeva contrapporsi l'**Agenzia delle Entrate** alla **FCE Bank**, società bancaria stabilita all'estero, in merito al **rimborso di somme versate a titolo di Iva dalla sede secondaria di quest'ultima, stabilita in Italia**.

La Corte ha precisato come la **prassi amministrativa italiana** risultasse incompatibile con la **sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee** (punto 52 della sentenza) in materia di Iva.

Alla luce della **sentenza** in commento, l'Ufficio ha a stretto giro diramato la **risoluzione 81/E/2006**. Il documento di prassi, citando proprio la sentenza della [Corte C-210/04](#), ha precisato come: *“codesto Ministero ha invitato la scrivente a considerare l'opportunità di adottare provvedimenti di competenza al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di*

Giustizia”.

In sostanza, nella **risoluzione 81/E/2006**, l'Ufficio ha riconsiderato le conclusioni cui era giunta nella precedente **risoluzione n. 330470/1981**, revocando la stessa in ordine ai rilievi mossi dalla Corte UE. L'Agenzia, al fine di adeguare la **prassi amministrativa** alla pronuncia della Corte, ha quindi chiarito che le **prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana** ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono da **considerare fuori campo di applicazione dell'Iva**. Quanto detto vale anche nei **rapporti con Paesi non appartenenti all'Unione europea**.

A diverse conclusioni si deve giungere invece, nel caso in cui la **stabile organizzazione** o la casa madre aderiscano ad un **Gruppo Iva**.

L'adesione al **Gruppo Iva**, infatti, comporta che venga **diviso di fatto il legame che intercorre tra la stabile e la casa madre**, venendo meno così l'**unitarietà soggettiva** tra le due entità, come aveva invece previsto la Corte nella [sentenza C-210/04](#).

I **rapporti tra casa madre e stabile** rilevano pertanto ai fini Iva se **una delle due appartiene ad un gruppo Iva**.

Il **Gruppo Iva** consiste in un regime Iva opzionabile dai gruppi italiani in base alle disposizioni contenute negli [articolo 70 bis](#) e seguenti del **D.P.R. 633/1972**.

Il Gruppo Iva determina in sostanza la **nascita di un unico soggetto Iva** che **gestisce tutte le operazioni delle società** (o più in generale i soggetti) aderenti al regime.

Le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo però **non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all'estero oppure le società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo**. La questione è disciplinata espressamente dai **commi da 4-bis a 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

In questo caso, diventano **operazioni rilevanti** quelle poste in essere tra la **stabile italiana** e la propria **casa madre** qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva**, o tra una società italiana e la propria stabile estera, qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva del proprio Paese**.

L'impostazione recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella [sentenza C-7/2013](#) del 17.09.2014, caso Skandia, in base ai quali “...*le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva*” (punto 32). Sul punto si veda anche la [circolare AdE 19/E/2018](#).

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario: la prova analitica è sempre a carico del contribuente

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ATTI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA: METODOLOGIE, TERMINI DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**accertamento bancario** è una particolare procedura che consente ai verificatori fiscali di acquisire **elementi e dati sui rapporti** intrattenuti dai contribuenti con gli **intermediari finanziari** (banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.).

Infatti, gli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#) dispongono che gli uffici possono avvalersi di **controlli** con riferimento alla generalità delle tipologie di **rapporti e operazioni finanziarie** poste in essere dai contribuenti, formulando **apposite richieste** agli intermediari finanziari.

Così come chiarito con [circolare AdE 32/E/2006](#), la **richiesta di dati, notizie e informazioni** può essere formulata dagli uffici ispettivi dell'Amministrazione finanziaria, **previa autorizzazione** (del **direttore centrale** dell'accertamento e/o del **direttore regionale**, qualora la richiesta provenga da uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, e del **comandante regionale**, nel caso in cui la richiesta provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza) ed esclusivamente **a mezzo pec**.

È altresì possibile operare, sempre previa autorizzazione, una **richiesta diretta al contribuente**, il quale è così tenuto al rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei **rapporti intrattenuti** con intermediari finanziari, o comunque **estinti da non più di 5 anni** dalla data della richiesta.

Appare evidente come l'**esame dei conti correnti bancari** del contribuente sia finalizzato al **rinvenimento di movimentazioni** che non trovano riscontro nella contabilità dell'impresa o del professionista ovvero nei redditi dichiarati dal privato. Tecnicamente, le indagini finanziarie consentono l'acquisizione di elementi idonei a supportare la **rideterminazione** della base imponibile **sia di tipo analitico che di tipo induttivo**.

In particolare, i **movimenti non giustificati** danno luogo ad una **presunzione legale relativa**, in forza della quale le somme si presumono compensi/ricavi non dichiarati. Quindi, il contribuente deve dimostrare che ha **tenuto conto dei dati e degli elementi rinvenuti** in sede di accertamento per la determinazione della base imponibile stessa o che questi **non hanno rilevanza** allo stesso fine.

Con la recente [ordinanza n. 27642 del 03.12.2020](#), la Corte di Cassazione, dando continuità al proprio orientamento in materia, ha ribadito che **il contribuente ha l'onere di superare la presunzione legale di cui all'articolo 32 D.P.R. 600/1973**, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili.

Allo stesso modo, ove il contribuente fornisca tale prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione, **il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica altrettanto rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.**

Sul punto, è stato altresì precisato che **l'onere di provare l'esatta provenienza delle ingenti somme** per accreditamenti bancari sui conti correnti personalmente intestati al contribuente e, comunque, che si tratti di disponibilità reddituale esente da imposta (quindi, in sostanza, **l'onere di fornire una prova contraria**) ricade sul contribuente anche nell'ipotesi di un'assoluzione ottenuta nel parallelo processo penale nel quale era imputato (cfr. **Corte di Cassazione, ordinanza n. 23799 del 22.10.2020**).

Per quanto concerne l'utilizzo delle **indagini finanziarie** al fine di imputare alle società le movimentazioni sui conti correnti riferibili alla compagine sociale, si è affermato che, in tema di accertamento sulle **società di persone o di capitale a ristretta base partecipativa**, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri previsti dagli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#), le movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alla compagine sociale, **riferendo a tali società le operazioni ivi riscontrate**, poiché la sussistenza di una **"stretta relazione"** tra i soci e la società è idonea a far presumere la sostanziale **sovrapposizione tra interessi personali e societari** (cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 19774 del 22.09.2020](#)).

Tale pronuncia sembra comunque porsi **in contrasto con le precedenti pronunce di legittimità**, nonché con le indicazioni di prassi fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria, per le quali continua ad essere **necessario dimostrare l'effettiva "intestazione fittizia"** dei conti correnti oggetto di accertamento (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 7758 del 20.03.2019](#); [sentenza n. 15006 del 16.06.2017](#)).

Da ultimo, è il caso di sottolineare che, laddove l'ufficio accerti maggiori ricavi a carico del contribuente sulla base delle movimentazioni bancarie, **il contribuente ha l'onere di provare anche l'esistenza di eventuali costi deducibili**; tuttavia, qualora dallo stesso atto impositivo o comunque da elementi a disposizione del giudice (ad esempio, da altri atti istruttori come un

PVC), emergesse che dette movimentazioni sono state **effettivamente destinate** al sostenimento di costi dell'attività d'impresa, **l'ufficio deve tenerne conto** in sede di rideterminazione del reddito (cfr. [Corte di Cassazione, n. 23093 del 22.10.2020](#)).